

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 494 DEL 21 / 05 / 2026

PDTD n. **540** Del **20/05/2026**

STRUTTURA: S.C. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECHNICHE

Il Direttore: Dott. Francesco Sgarangella

OGGETTO: Liquidazione di indennità di abbattimento di n. 200 capi di specie avicola in focolaio di Salmonella Typhimurium – Azienda “X.X” . Codice Aziendale IT025SS155 – Comune di Chiaramonti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Sig. Giuseppe Bassu	
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Giovanna Campus	
Il Direttore della Struttura proponente	Dott. Francesco Sgarangella	

La presente Determinazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari.

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE DI S. C. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECHNICHE
Dott. Francesco Sgarangella

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024 e n. 188 dello 04.03.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto “Presenza d’atto dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale nn. 40 e 45 del 28/01/2026, concernente la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture Aziendali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 06.03.2019 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale e Anagrafi Zootechiche, afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, al Dirigente Medico Veterinario, Dott. Francesco Sgarangella; prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 29.03.2023, con Deliberazione n. 509 del 08.04.2024 e con Deliberazione n. 677 del 13.05.2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 05/02/2026 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, al Dott. Francesco Sgarangella;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTA la Legge 9 giugno 1964, n. 615;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”, e successive modificazioni ed in particolare l’art.6;

VISTI il Decreto ministeriale 20.07.1989, n. 298 che disciplina i criteri per il calcolo del valore di mercato per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 a seguito di alcune malattie infettive e diffusive;

VISTO il Decreto 30 agosto 2023, 154 “ Regolamento concernente la modifica del decreto 20 luglio 1989, n.298, recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218”;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie e successive integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale “Autorità Competente” designata a “pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il Piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022/2024;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22.07.2014 e le correlate note del Servizio “Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare” della Regione, n. 7143 del 18.03.2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali *“si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente”*. *“La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta”*;

ACCERTATA a seguito di conferma diagnostica, la presenza di un focolaio di Salmonella typhimurium , come da rapporto di prova dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari n. 7246/2026 del 13/02/2026, nell'allevamento di galline ovaiole proprietà della Azienda denominata “X.X.”, identificato con codice aziendale IT025SS155, a seguito del quale, con Provvedimento Sanitario Ordinatorio prot. n. PG/2026/0006656 del 13/02/2026 è stata disposta la macellazione

sotto vincolo sanitario dei capi avicoli oppure abbattuti presso lo stabilimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24/09/2009;

PRESO ATTO della relazione di abbattimento redatto dalla Dott.ssa Silvia Gianorso Veterinario Dirigente dell'Asl n. 1 di Sassari in data 20/02/2026 ,

VISTA l'istanza di indennizzo presentata in data 13/05/2026, prot. n. PG/2026/0022757 del 13/05/2026, dalla Rappresentante legale la **Sig.ra "Y.Y."** dell' Azienda denominata "**X.X**";

VISTO il Verbale di stima analitica dei capi abbattuti, prot. n. PG/2026/0022763 del 13/05/2026, predisposto dalla Dott.ssa Giovanna Campus, Coordinatrice anagrafe zootecnica e controlli ufficiali, riportante le seguenti attestazioni:

- 1) la piena esecuzione del Provvedimento Sanitario Ordinatorio n. PG/2026/0006656 del 13/02/2026, per effetto della quale si è provveduto, in data 12/02/2026 , all'abbattimento e distruzione di n. 200 (duecento) capi avicoli di proprietà dell' Azienda "**X.X**";
- 2) l'operatore responsabile degli animali macellati ha rispettato i provvedimenti assunti dalla ASL;
- 3) l'ammontare dell' indennità da corrispondere all'allevatore per i capi abbattuti sulla base del "modello di calcolo valori galline ovaiole" pubblicato presso ISMEA MERCATI sezione animali avicuniculi ;

RITENUTO pertanto di dover procedere, a favore della azienda proprietaria dei capi avicoli abbattuti , alla liquidazione dell' indennità per macellazione;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 146 (**centoquarantasei/00**) a valere sul sistema autorizzativo dell'anno 2026, sul conto **A505010204** "Rimborsi agli Allevatori per Indennità di Abbattimento Animali" , come meglio esplicitato nella seguente tabella:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO
2026	ASSL1DP	1/2026	A505010204 (Rimborsi agli Allevatori per indennità abbattimento animali)	€ 146,00

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **146(centoquarantasei/00)** in favore dell' Azienda "X.X" , codice aziendale IT025SS155, a titolo d'indennizzo per la macellazione di n. 200 capi avicoli in focolaio di Salmonella Typhimurium;

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e legali per la pubblicazione all'Albo pretorio dell' ASL n. 1 di Sassari.

IL DIRETTORE DI S. C. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECNICHE
Dott. Francesco Sgarangella

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1
di Sassari dal 21 / 05 / 2026 al 05 / 06 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____